



REPUBBLICA ITALIANA

0922

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

CRON. N. 5821/B
-2 NOV. 2010

Composta da

Dott. MARIA CELLA

Presidente rel.

Dott. MONICA VITALI

Consigliere

Dott. ANGELA CINCOTTI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.1745/08 di RG lavoro promossa con ricorso depositato il 31.10.08

DA

IBM ITALIA SPA

rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo, Romolo e Andrea Stanchi con studio in Milano, Via Podgora 1 presso i quali ha eletto domicilio giusta delega in atti

APPELLANTE

NEI CONFRONTI DI

FIOM-CGIL di MILANO E FIOM-CGIL BRIANZA

rappresentate e difese dagli avv. Cosimo Francioso e Giovanni Sozzi con studio in Milano, C.so Italia 8 presso i quali hanno eletto domicilio giusta delega a margine del ricorso ex art. 28 l. 300/1970

APPELLATE

Oggetto: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Milano n.1555/08 (opposizione a decreto ex art. 28 l. 300/1970)

Conclusioni: all'udienza di discussione del 22.9.2010, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:

CONCLUSIONI [P.Q.M.] APPELLANTE

- richiamate, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le difese ed eccezioni tutte della fase e grado anteriori;
- riproposte, occorrendo e senza assunzione ed inversione di oneri, le istanze istruttorie dedotte nelle osservazioni e nella memoria difensiva di primo grado, da intendersi qui integralmente trascritte;
- riservata ogni ulteriore difesa e diritto

la S.p.A. Ibm Italia, ut supra rappresentata e difesa

chiede

che la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento degli esposti motivi ed in riforma dei capi di sentenza e statuizioni impugnate, voglia rigettare le domande tutte proposte nei suoi confronti, con il favore delle spese.

Si allegano:

- copia decreto ex art. 28;
- copia autentica della sentenza appellata;
- i fascicoli degli atti e documenti del procedimento ex art. 28 e del giudizio di opposizione in primo grado.

Avv. Vincenzo Stanchi

Avv. Romolo Stanchi

Avv. Andrea Stanchi

CONCLUSIONI APPELLATO

voglia la Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, respingere l'appello proposto da IBM ITALIA S.P.A. e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata, anche con diversa motivazione.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di appello.

IN VIA ISTRUTTORIA, si rinnovano le richieste già avanzate in primo grado e, quindi, occorrendo, si chiede:

- 1) ammettere prova per interpello e testi sulle circostanze di fatto dedotte in narrativa sub B), da intendersi qui integralmente ritrascritte e precedute dall'inciso "vero che", qualora esse fossero oggetto di contestazione. A testi, con riserva di controdedurre e indicare altri testi in relazione al capitolato avversario, i signori: Alfio RIBONI; Valeria BERNARDI, Laura BENEVENTI, Francesco FIACCADORI; Laura FRONTINI; Mimma PAPARATTO; Nevio ROSSELLO; Giovanni TALPONE; Walter ZUCHELLI; Walter BALDI; Davide BARILLARI; Fortunato BRAMBILLA; Maurizio FONSATI; Giovanni GREATTI; Francesco MASTRAPASQUA; Renato POMARI; Giuliano REPETTO; Domenico TIBERIO, il Sindaco *pro tempore* di Vimercate; il Sindaco *pro tempore* di Segrate;
- 2) richiedere, ex art. 213 c.p.c., informazioni alle Amministrazioni Pubbliche di Segrate e Vimercate, in ordine alla effettiva ricorrenza del Santo Patrono;
- 3) disporre d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto utile al fine del decidere.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 31.10.08 IBM Italia spa ha convenuto in giudizio avanti la sezione lavoro della Corte d'Appello di Milano Fiom-Cgil di Milano e Fiom-Cgil Brianza, proponendo appello avverso la sentenza resa tra le parti dal giudice del lavoro del Tribunale di Milano n.1555/08.

La pronuncia aveva parzialmente accolto l'opposizione proposta da Fiom-Cgil di Milano e Fiom-Cgil Brianza avverso il decreto ex art. 28 l. 300/70 con il quale il giudice aveva rigettato la domanda delle organizzazioni sindacali; aveva infatti ritenuto antisindacale il comportamento dell'azienda consistito nella unilaterale modifica della festa del Santo Patrono per le unità produttive di Segrate e Vimercate, imponendo il ripristino della stessa nella giornata di S.Ambrogio; aveva invece confermato il decreto nella parte in cui aveva ritenuto che non concretasse comportamento antisindacale la pubblicazione sul Bulletin Board della relativa decisione aziendale e della intervenuta informativa alla RSU.

IBM spa ha proposto appello sostenendo che il primo giudice avrebbe omesso di considerare che non era mai intervenuto quell'accordo "all'inizio di ogni anno" previsto per la modifica della festa del santo patrono cosicché nessun accordo risultava neppure necessario per il ritorno alla festa del "vero" santo patrono che era giustamente stato individuato da essa azienda nel 26 dicembre; ha concluso quindi per la riforma della sentenza, con integrale conferma dell'originario decreto.

Si sono costituite le organizzazioni sindacali, ribadendo gli argomenti già sostenuti in primo grado e condivisi dalla pronuncia impugnata; hanno quindi concluso per il rigetto dell'appello.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio del I grado di giudizio, la causa è stata discussa all'udienza del 22.9.2010 e decisa come da separato dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio ha ad oggetto l'opposizione ad un decreto ex art. 28 l. 300/1970 di rigetto delle domande delle organizzazioni sindacali; lo stesso è stato parzialmente riformato dalla pronuncia qui impugnata.

Il giudice ha infatti ritenuto antisindacale il comportamento dell'azienda consistito nella unilaterale modifica della festa del Santo Patrono per le unità produttive di Segrate e Vimercate, imponendo il ripristino della stessa nella giornata di S.Ambrogio.

Ha invece confermato il decreto nella residua parte; in ordine a tale conferma, le organizzazioni sindacali non hanno formulato appello incidentale.

L'unica questione controversa è dunque rappresentata dalla legittimità, sotto il profilo dell'art. 28, della modifica unilaterale della festività del santo patrono.

Sul punto è decisiva la clausola contrattuale (art. 7 punto c) ccnl industria metalmeccanica), anche perché, pacificamente, la festa del santo patrono è istituito di origine meramente contrattuale (Cass.5712/86).

La clausola recita: "*..sono considerati giorni festivi:*

- a)
- b)
- c) *il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del Santo Patrono*."

E' pacifico che ,operante lo stabilimento IBM di Milano Via Tolmezzo, il santo patrono era stato individuato nella giornata del 7 dicembre (festa di S. Ambrogio); tale individuazione era rimasta valida anche per i dipendenti dello stabilimento di Vimercate e di Segrate ,successivamente aperti, e anche per tutto l'anno 2005,2006 e parte del 2007, benché nel frattempo e precisamente in data 8.7.2005 la sede di Milano fosse stata dismessa.

Le circostanze di fatto di cui sopra -esposte dalle organizzazioni sindacali nel loro ricorso- non sono state contestate da IBM.

E' dunque evidente che ,se pure l'accordo non era stato formalizzato, si era realizzato il consenso delle parti sull'individuazione della festa del Santo Patrono nella giornata del 7 dicembre.

Non è convincente la tesi aziendale secondo cui la concorde determinazione della festa, confermata da anni di conforme comportamento delle parti, sarebbe irrilevante, in mancanza di una formale individuazione, che dovrebbe essere effettuata all'inizio di ogni anno dalle organizzazioni locali competenti; se così fosse, non si comprende per quale ragione per anni l'azienda abbia considerato festiva la giornata del 7 dicembre , con un comportamento concludente, che deve invece ritenersi indicativo di un accordo, che non era necessario formalizzare ogni anno, proprio perchè consolidato da tempo.

Una eventuale modifica doveva dunque essere concordata.

Il significato che l'azienda vorrebbe attribuire alla norma, nel senso che il consenso delle organizzazioni sindacali sarebbe necessario solo ove si modificasse il "vero" santo patrono, ma non ove invece lo si ripristinasse dopo una precedente modifica, appare forse possibile sotto il profilo meramente letterale, ma sicuramente non rispettoso della volontà dei contraenti e dei principi interpretativi di cui all'art. 1366 cc (interpretazione di buona fede) e 1369 cc(interpretazione nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto).

Sotto il primo profilo, si osserva infatti che la ragione della necessità del consenso non deve essere individuata tanto nella modifica del "vero" santo patrono, quanto nella modifica dello *status quo* , che evidentemente ha comunque creato abitudini e usanze in una certa comunità. è dunque ragionevole ritenere che il consenso per la modifica sia richiesto tanto per la modifica del vero santo patrono, quanto per la scelta di altro santo e anche per l'eventuale ritorno da quello "sostituito" al vero patrono o ad altro santo.

È ciò tanto più ove si consideri la fonte della festività del santo patrono che è per l'appunto contrattuale, circostanza che induce a valorizzare il più possibile la volontà di entrambi i contraenti.

Si osserva tra l'altro che l'individuazione della festa in una o in altra giornata può avere riflessi, se non sotto il profilo economico, sotto quello del diritto al riposo, circostanza che accentua l'esigenza di una determinazione concordata; nel caso di specie, ad esempio, la scelta dell'azienda era caduta su una giornata già festiva (il 26 dicembre) .

La sentenza deve quindi essere confermata , proprio laddove individua l'antisindacalità del comportamento nella unilateralità della decisione.

In ogni caso e *ad abundantiam* si osserva che il comportamento dell'azienda non sarebbe giustificato neppure alla stregua dell'interpretazione della clausola dalla stessa propugnata , anche ammettendo che per "ritornare" al "vero" santo patrono non fosse necessario il consenso delle organizzazioni sindacali, sta di fatto che IBM ha scelto una festa che non è quella in cui Vimercate e Segrate festeggiano il santo patrono, che , senza ombra di dubbio (come emerge dalla documentazione prodotta dalle appellate), coincide per Segrate con la giornata del 16 agosto (S. Rocco) e per Vimercate con la giornata del 3 agosto (S. Stefano), né evidentemente sarebbe consentito, anche per ragioni di certezza,

avventurarsi in interpretazioni del calendario liturgico, la festa del santo patrono essendo una festa civile, riconosciuta come tale dalla comunità (e caratterizzata pertanto dalla chiusura parziale degli uffici pubblici, scuole comprese), indipendentemente dalla sua esatta individuazione sotto il profilo liturgico.

L'appello deve pertanto essere rigettato (si precisa che per mero errore materiale, nel dispositivo la sentenza impugnata è stata identificata con un numero, che era quello di rg del giudizio di I grado, anziché quello della sentenza); l'appellante soccombente è condannata a rifondere alla controparte le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 2000 oltre spese generali, IVA e CPA.


PQM

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso in data 31.10.08 da I.B.M. Italia spa nei confronti di Fiom-CGIL di Milano e Fiom-CGIL Brianza avverso la sentenza tra esse parti emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Milano n.3595/07 , così provvede :

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellante a rimborsare alla controparte le spese del grado che liquida in complessivi euro 2000 oltre spese generali, IVA e CPA.

Milano, 22.9.2010

Il Presidente
Maria Cella.



CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Resa pubblica mediante deposito in Cancelleria

OGGI 2 - NOV. 2010

CANCELLIERE C2
Dott. Rosario Azzarelli

CANCELLIERE C2
Dott. Rosario Azzarelli

